



COMUNE DI TRE VILLE

PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO

PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI

E COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 dd. 31.07.2018

INDICE GENERALE

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

Art. 2 - Funzioni

Art. 3 - Individuazione degli edifici/locali e luoghi per la celebrazione

Art. 4 - Richiesta della celebrazione

Art. 5 - Prescrizioni per l'utilizzo dei locali e dei luoghi di celebrazione

Art. 6 - Calendario e orario di celebrazione

Art. 7 - Tariffe

Art. 8 - Organizzazione del servizio

Art. 9 - Matrimonio per delega

Art.10 - Norme finali

Art.11 – Pubblicità del presente Regolamento

Art.1

Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni e costituzione delle unioni civili sul territorio del Comune, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità di quanto previsto dagli articoli 106 e seguenti del codice civile.
2. La celebrazione del matrimonio e la costituzione dell'unione civile è attività istituzionale garantita ai cittadini così come previsto dal Codice Civile e dal vigente Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 03.11.2000 n.396), nonché dalla L. dd. 20.05.2016, n. 76, avente per oggetto *“Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”*.

Art.2

Funzioni

1. La celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili viene effettuata dal Sindaco nelle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1 del D.P.R. 03.11.2000 n.396 e della legge 20.05.2016 n.76.
2. Il Sindaco ha facoltà di delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile a: dipendenti a tempo indeterminato del Comune, Assessori comunali, Consiglieri comunali o cittadini italiani aventi i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale.
3. L'Ufficiale di Stato Civile, nel celebrare il matrimonio civile e nella costituzione di unioni civili, deve indossare la fascia tricolore, come previsto dall'art. 70 del D.P.R. 03.11.2000, n.396. E' fatto divieto all'Ufficiale di Stato Civile ostentare, sotto qualsiasi forma, simboli politici e/o religiosi.
4. Il matrimonio e la costituzione dell'unione civile sono celebrati alla presenza di due testimoni maggiorenni, muniti di idoneo documento d'identità in corso di validità.
5. Non sono ammessi atteggiamenti/ornamenti che possono essere offensivi nei confronti della sensibilità politica e religiosa di ogni genere.

Art.3

Individuazione degli edifici/locali e luoghi fuori dalla Casa Comunale per la celebrazione

1. Gli edifici o i locali e i luoghi per la celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili, costituenti la *“Casa Comunale”*, individuati dalla Giunta Comunale sono i seguenti:
 - Sala Consiglio o altra sala idonea presso la sede Municipale di Tre Ville Frazione Ragoli;
 - Sala Consiglio presso l'ex Municipio della Frazione di Preore;
 - Sala Consiglio presso l'ex Municipio della Frazione di Montagne;
 - Sede comunale periferica di Palù di Madonna di Campiglio;
 - Capanna Hofer e porzione di area di pertinenza in loc.Monte Spinale

- porzione di aree in loc. Montagnoli zona laghetto;

- porzione di area in loc. "Camp Centener"

2. La celebrazione fuori dalla "Casa comunale", può avvenire solo nei casi previsti dall'art.110 del Codice Civile.

Art. 4

Richiesta della celebrazione

1. La richiesta di celebrazione di matrimonio o di costituzione dell'unione civile può essere presentata all'Ufficio di Stato Civile o ad altro incaricato individuato dal Comune dagli sposi stessi, da un'agenzia di viaggi o di wedding planner o da altro intermediario, con le modalità, forme e modulistica, stabilite dal competente Ufficio comunale, almeno 30 giorni prima della data di celebrazione.
2. La celebrazione deve essere preceduta dalle regolari pubblicazioni, come previsto dall'art.50 e segg. del D.P.R. 396 del 03.11.2000 o da dichiarazione di inesistenza di impedimenti alla celebrazione per gli stranieri non residenti. Qualora queste non avvenissero nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, non si potrà procedere alla celebrazione e la prenotazione del matrimonio si considererà come non avvenuta.
3. Qualora la celebrazione sia richiesta presso uno dei luoghi per i quali è previsto il versamento di apposita tariffa, l'Ufficiale di stato civile o altro incaricato del Comune provvederà a comunicare al richiedente la disponibilità per la giornata e l'orario richiesto. In caso di indisponibilità, potrà essere concordata una diversa data e/o orario o un edificio/locale o luogo individuato nel presente regolamento.
4. Il richiedente dovrà provvedere al versamento di quanto dovuto, trasmettendo l'apposita attestazione di versamento entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della conferma di disponibilità. La mancata presentazione dell'attestazione di versamento nei termini sopra indicati comporterà la decadenza della richiesta di celebrazione nell'edificio o locale o luogo, data e orario prestabilito.

Art.5

Prescrizioni per l'utilizzo dei locali e dei luoghi di celebrazione

1. Alle parti richiedenti è consentito addobbare il locale o il luogo dove dovrà avvenire la celebrazione, fermo restando che, alla fine della cerimonia, le stesse si faranno carico dello sgombero degli addobbi. Esse sono direttamente responsabili e rispondono dei danni recati alle strutture e agli spazi esistenti.
2. Qualora siano previsti più matrimoni nella stessa giornata, gli eventuali ritardi (superiori ai 15 minuti) che rendano impossibile le ulteriori celebrazioni potranno determinare l'annullamento della cerimonia.

Art.6

Calendario e orario di celebrazione

1. I matrimoni e la costituzione delle unioni civili possono essere celebrati durante tutti i giorni della settimana.
2. La Giunta Comunale, con apposito atto, potrà individuare dei periodi, delle giornate di calendario o degli orari nei quali le celebrazioni sono sospese, anche limitatamente a uno o più edifici o locali o luoghi.

Art. 7

Tariffe

1. La Giunta Comunale stabilirà le tariffe da applicare per le celebrazioni, tariffe che potranno essere differenziate, oltre che tra residenti e non residenti, anche in ragione del luogo richiesto per la celebrazione.
2. Nessuna tariffa è dovuta per le celebrazioni nelle Sale comunali.
3. La mancata celebrazione per causa non imputabile al Comune non comporterà la restituzione della tariffa versata.

Art.8

Organizzazione del servizio

1. L'Ufficio comunale di riferimento per la celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili è l'Ufficio di Stato Civile, che potrà avvalersi di altri collaboratori, appositamente incaricati dall'Amministrazione comunale per garantire il regolare svolgimento del matrimonio/unione civile.
2. L'istanza presentata per l'utilizzo degli spazi in alta quota previsti dal presente regolamento per la celebrazione del matrimonio civile o unione civile, può essere trasmessa alla Polizia Locale, che provvederà ad emettere apposita ordinanza (per la necessaria informazione preventiva sia per la collettività che per i potenziali fruitori di detti luoghi).
3. Nel caso di celebrazioni nelle località previste dal presente Regolamento, compete ai nubendi disporre a proprie spese, cura e sotto la propria responsabilità il posizionamento di eventuali strutture mobili (recinzioni in legno, piantane con cordoni, gazebo mobile, piantane varie, addobbi floreali ecc.). Hanno altresì facoltà di allestire quanto necessario per eventuali servizi video e fotografici e per eventuali accompagnamenti musicali dal vivo e tramite impianto di diffusione sonora. Il ripristino dell'area con l'eventuale rimozione delle attrezzature e la necessaria pulizia sarà a cura e spese dei nubendi.
4. Il catering e/o l'organizzazione di distribuzione di alimenti e bevande dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione.
5. Qualora il servizio richiesto di celebrazione del matrimonio non venisse prestato, in tutto o in parte per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente corrisposte.

Art.9

Matrimonio per delega

Nel caso in cui il matrimonio avvenga per delega di altro Comune, gli sposi dovranno inoltrare all'Ufficio di Stato Civile preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione, con le modalità già indicate nell'art.4 e seguenti del presente regolamento e con un anticipo di almeno 30 giorni rispetto alla data fissata per il matrimonio. Il matrimonio potrà essere celebrato nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente regolamento. Per la celebrazione del matrimonio per delega, i nubendi dovranno produrre almeno 7 giorni prima della data del matrimonio la seguente documentazione:

-delega del Comune richiedente;

-fotocopia dei documenti d'identità dei nubendi;

-fotocopia dei documenti d'identità dei testimoni;

-conferma del regime patrimoniale già a suo tempo sottoscritto su apposita modulistica predisposta dall'ufficio.

Art.10
Norme finali

1.Pre quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione:

-il Codice Civile;

-il D.P.R. 03.11.2000 n.396 "Regolamento per la revisione e semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art.2, comma 12, della L.15 maggio 1997, n.127";

-il C.E.L. Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;

-la Legge 20.05.2016, n.76 "Regolamentazione delle Unioni Civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze".

Art.11
Pubblicità del presente Regolamento

Il presente regolamento verrà pubblicato sul sito internet del Comune al fine di agevolare la conoscenza da parte dei cittadini.